

ODCEC CIVITAVECCHIA
5 – 6 dicembre 2022

DAVIDE ROSSETTI

Revisione legale

- Disciplinata dal d.lgs. 39/2010 che accorpa in un unico testo le disposizioni sulla revisione legale dettando:
 - Norme sull'accesso e l'esercizio della revisione legale
 - Sulle modalità di affidamento ed estinzione dell'incarico
 - Sui poteri, doveri e responsabilità dei revisori
 - Sul sistema di controllo pubblico e sanzionatorio di natura civile e penale per persone fisiche e società che esercitano la revisione
 - Art. 14: I revisori a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, ed illustrano i risultati della revisione legale; b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

Obiettivo del revisore

- Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati ad ottenere la ragionevole certezza che il bilancio non contenga errori significativi

Relazione Unitaria

- RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE AGLI AZIONISTI [AI SOCI] Agli azionisti [Ai Soci] della Società XYZ S.p.A. [S.r.l.]

Premessa

Il collegio sindacale [sindaco unico], nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c. [dall'art. 2477 c.c.].

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo [Ho] svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società XYZ S.p.A. [S.r.l.], costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro [mio] giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo [Ho] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre [mie] responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti [Sono indipendente] rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo [Ritengo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

Richiamo di informativa –Utilizzo delle deroghe contabili

Richiamiamo [Richiamo] l'attenzione sul paragrafo della Nota integrativa che riporta le informazioni pertinenti ad illustrare le motivazioni della sospensione degli ammortamenti consentita dall'art. 60 della L. n. 126/2020 ed estese per tramite dell'art. 1, co. 711 della L. n. 234/2021 anche ai bilanci dell'esercizio 2021.

Richiamiamo [Richiamo], inoltre, l'attenzione sul paragrafo "Perdite rilevanti" della Nota integrativa, in cui gli Amministratori [l'amministratore unico] hanno fornito indicazioni circa le nuove perdite rilevanti emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 per cui si intende fruire delle previsioni di cui all'art. 6 D.L. n. 23/2020, con specificazione della loro origine ed indicazione delle azioni future necessarie per permetterne il riassorbimento, nonché indicazioni circa le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e alle loro movimentazioni (Eventualmente, nei casi in cui la società abbia deliberato, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, la sospensione degli obblighi civilistici previsti in caso di perdite rilevanti).

Il nostro [mio] giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tali aspetti.

Responsabilità degli Amministratori e del collegio sindacale [sindaco unico] per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte

Il collegio sindacale [sindaco unico] ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio. I nostri [miei] obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro [mio] giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo [ho] esercitato il giudizio professionale ed abbiamo [ho] mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

abbiamo [ho] identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo [ho] definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo [ho] acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro [mio] giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

abbiamo [ho] acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;

abbiamo [ho] valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;

siamo giunti [sono giunto] ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti [sono tenuto] a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro [mio] giudizio. Le nostre [mie] conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento

abbiamo [ho] valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

abbiamo [ho] comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli Amministratori della Società XYZ S.p.A. [S.r.l.] sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo [Ho] svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società XYZ S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro [mio] giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo [ho] nulla da riportare.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra [mia] attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo [ho] vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo [Ho] partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione [Abbiamo (Ho) partecipato alle assemblee dei soci e ci siamo incontrati (mi sono incontrato) con l'amministratore unico] e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo [ho] rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo [Ho] acquisito dall'organo amministrativo [amministratore unico] [amministratore delegato] anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo [ho] osservazioni particolari da riferire.

La Società si è avvalsa della sospensione degli ammortamenti consentita dall'art. 60 della L. n. 126/2020, estesa dall'art. 1, co. 711 della L. n. 234/2021, anche ai bilanci dell'esercizio 2021.

Avendo riportato la società perdite rilevanti ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 23/2020, abbiamo [ho] predisposto le osservazioni di nostra [mia] competenza ai sensi dell'art. 2446, primo comma, c.c. [o ai sensi dell'art. 2482-bis, secondo comma, c.c.], con riferimento alla relazione formulata dagli Amministratori, prendendo atto dei suoi contenuti e dell'intenzione manifestata di potersi avvalere delle sospensioni previste dal menzionato art. 6 del D.L. n. 23/2020.

[Eventualmente: Abbiamo [Ho] incontrato i sindaci [il sindaco unico] delle società controllate (oppure: Abbiamo [Ho] scambiato informazioni con i sindaci [il sindaco unico] delle società controllate _____) e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione (oppure: sono emersi dati ed informazioni rilevanti riguardanti: precisare la fattispecie)].

[Solo per le società che hanno nominato un preposto al sistema di controllo interno: Abbiamo [Ho] incontrato il preposto al sistema di controllo interno (oppure: Abbiamo [Ho] acquisito informazioni dal preposto al sistema di controllo interno) e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente relazione (oppure: sono emersi dati ed informazioni rilevanti riguardanti: precisare la fattispecie)].

[Solo per le società che hanno istituito l'organismo di vigilanza composto da persone diverse dai membri del collegio sindacale: Abbiamo [Ho] incontrato l'organismo di vigilanza (oppure: Abbiamo [Ho] preso visione della/e relazione/i dell'organismo di vigilanza; oppure: Abbiamo [Ho] acquisito informazioni dall'organismo di vigilanza) e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione (oppure: sono emerse criticità riguardanti: precisare la fattispecie)].

Abbiamo [Ho] acquisito conoscenza e abbiamo [ho] vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall'organo amministrativo [amministratore unico] [amministratore delegato] per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo [ho] osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo [Ho] acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra [mia] competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti dell'emergenza da Covid-19 sui sistemi informatici e telematici, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo [ho] osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale [sindaco unico] pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 d.l. n. 118/2021 (art. 25 octies d.lgs 14/2019).

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Nella redazione del bilancio, gli Amministratori non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c..

[In considerazione dell'espressa previsione statutaria, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio].

[I Soci, con pec del gg/mm/aaaa, hanno rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c. per il deposito della presente relazione unitaria, sollevandoci da qualsiasi contestazione].

[Ai sensi dell'art. 2426, n. 5, c.c. abbiamo [ho] espresso il nostro [mio] consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € [...], costi di sviluppo per € [...]] .

[Ai sensi dell'art. 2426, n. 6 c.c. abbiamo [ho] espresso il nostro [mio] consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di un avviamento per € [...]]

[Quanto alla rivalutazione dei beni effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, della L. 21 novembre 2000, n. 342, richiamato dall'art. 110, commi 1-7, del D.L. 14 agosto 2020 n.104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n.126, prorogata per l'esercizio 2021 dall'art.1, comma 4-bis della L. 21 maggio 2021, n. 69 di conversione con modificazioni del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, attestiamo [attesto] che la stessa non eccede il valore effettivamente attribuibile ai beni medesimi come determinato ai sensi dell'art. 11, comma 2, della stessa L. 21 novembre 2000, n. 342] .

[Quanto alla rivalutazione dei beni effettuata nel bilancio d'esercizio 2020 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, della L. 21 novembre 2000, n. 342, richiamato dall'art. 110, commi 1-7, del D.L. 14 agosto 2020 n.104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n.126, si segnala che la società ha revocato la rivalutazione agli effetti fiscali e [se del caso] anche ai fini civilistici].

I risultati della revisione legale del bilancio da noi [me] svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi [me] svolta il collegio [sindaco unico] propone agli azionisti [ai soci] di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli Amministratori.

Il collegio [sindaco unico] concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli Amministratori in nota integrativa.

- Il D.Lgs. 14/2019 riformula la nozione di crisi rendendola più coerente con la definizione di continuità aziendale;
- Crisi: "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" (in luogo dei sei mesi previsti dagli originari indicatori della crisi);
- Insolvenza: "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"

- Viene specificato nel dettaglio in cosa consistono gli adeguati assetti organizzativi, amministrativo e contabili ai sensi dell'articolo 2086 cod. civ.. In particolare il nuovo art. 3 del Codice stabilisce che:
 - L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
 - L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Amministratori e organi di controllo – allerta interna

- Art. 2086 cc: L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale
- Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario – 15 settembre 2022: Si può affermare che l'obbligo per l'impresa di dotarsi di "adeguati assetti" rappresenta un perno centrale del sistema di *early warnings*, destinato a favorire l'emersione tempestiva della crisi di impresa, sul presupposto che affrontare tardivamente tale situazione, quando ormai si è verificata la perdita della continuità aziendale, rappresenta un danno per l'intero sistema economico e per gli stessi creditori, che vedono in tal modo azzerarsi il residuo valore dell'azienda, oltre che le stesse opportunità occupazionali e di fare impresa, anche a causa della perdita di credibilità sul mercato.

Afferma il Considerando n. 22 della citata Direttiva UE n. 1023/2019 che "Quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un'insolvenza imminente o, nel caso di un'impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione".

Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, comma 2.

- (Comma 4) Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:
 - a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 - c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
 - d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1" . -nei confronti di Agenzia Entrate, Agente per la Riscossione, Inps e Inail (creditori pubblici qualificati) per le quali l'articolo 25-novies, D.Lgs. 14/2019 prevede le seguenti segnalazioni all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale:

Allerta esterna – Creditori pubblici qualificati

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1. per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
2. per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di 5.000 euro;

b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all'importo di 5.000 euro;

c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, superiore all'importo di 5.000 euro e comunque non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. La segnalazione, che è in ogni caso trasmessa quando il debito è superiore a 20.000 euro, va inviata contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54 bis del DPR 633/72 e comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni periodiche (c.d. LIPE) – rispetto al D.lgs. 83/22 importi e termini sono stati modificati dalla Legge n. 122 del 4 agosto 2022 di conversione del Dl. n. 73/22 "Semplificazioni fiscali" -;

d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di 100.000 euro, per le società di persone, all'importo di 200.000 euro e, per le altre società, all'importo di 500.000 euro.

■ Le nuove disposizioni si applicano:

a) con riferimento all'Inps e all'Inail, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022 per il secondo;

b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al secondo trimestre dell'anno 2022;

c) con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario: Patrimonio netto negativo (da cui deriva l'obbligo di intervento da parte dell'assemblea dei soci tenendo comunque presente la deroga alla ricapitalizzazione in vigore sulle perdite del capitale 2020 e 2021); Costi superiori ai ricavi; incassi inferiori alle uscite di cassa;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi: Gli indicatori che possono rispondere a questa esigenza sono principalmente il rapporto debiti finanziari/EBITDA e il *debt service cover ratio* (DSCR).

Nel primo indicatore qualora il numero di anni espressione del rapporto sia superiore al periodo di durata residua dell'indebitamento la società potrebbe trovarsi in uno squilibrio finanziario. Tale indicatore sebbene molto rilevante è da interpretare tenendo conto soprattutto dello stadio di sviluppo dell'impresa (crescita, maturità, declino, ecc.) e della durata residua dell'indebitamento. Inoltre, l'EBITDA è un indicatore di creazione di risorse finanziarie potenziali, di conseguenza occorre valutare l'effettiva capacità dell'impresa di realizzare in termini finanziari (cassa) l'EBITDA.

Il DSCR è dato dal rapporto fra flussi di cassa positivi (entrate operative – uscite operative – uscite per investimenti) previsti nei 12 mesi e le uscite per il rimborso dei debiti finanziari nello stesso periodo (quota capitale + quota interessi) . Qualora tale indicatore assuma un valore inferiore a 1 significa che l'impresa non sarà in grado di far fronte ai propri impegni finanziari con i flussi generati dall'attività operativa;

- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, comma 2. L'impresa deve essere in grado di poter utilizzare la check list proposta dall'allegato al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28.9.2021. L'obiettivo del test pratico è di valutare preliminarmente "la complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio"

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI: TEST PRATICO

Debito da ristrutturare (A)/Flusso di cassa liberi (B)= espresso in numero di volte (anni)

Il Debito da ristrutturare è pari a:

Debito scaduto di cui relativo ad iscrizioni a ruolo

(+) debito riscadenziato o oggetto di moratorie

(+) linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo

(+) rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni

(+) investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare

(-) ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale

(-) nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti

(-) stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti

TOTALE [A]

■ Il denominatore è pari a:

Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime

(-) investimenti di mantenimento annui a regime

(-) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte

TOTALE [B]

Il risultato del test fornisce un'indicazione preliminare:

- del numero di anni per estinguere la posizione debitoria;
- del volume dell'esposizione debitoria che necessita di ristrutturazione;
- dell'entità di eventuali stralci del debito o conversione in equity necessario.

Il decreto del Dirigente del Ministero della Giustizia indica anche una serie di valori del test da cui derivano delle conseguenze per l'impresa.

Non superiore a 1	Indice di difficoltà contenute: l'impresa, con i flussi a denominatore, è in grado di rimborsare i debiti da ristrutturare, la situazione non è critica.
Intorno a 2	L'orizzonte temporale per il riequilibrio è rappresentato da due esercizi. Difficoltà crescenti ma ancora contenute. L'impresa è in grado di rimborsare i debiti da ristrutturare in 2 anni. Tenuto conto che i debiti a numeratore possono essere rimborsati in un arco temporale superiore a 2 anni la situazione non è critica.
Intorno a 3	Il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. L'impresa è in grado di rimborsare i debiti da ristrutturare in 3 anni. Se i debiti a numeratore possono essere rimborsati in periodi più lunghi di 3 anni la società potrà non trovarsi in una situazione critica. Tuttavia, l'ammontare dei debiti da ristrutturare è significativamente superiore rispetto ai flussi. In funzione del settore in cui opera l'impresa, le prospettive di business e dunque dal grado di realizzabilità del piano.
Superiore a 5 - 6	Il margine operativo lordo positivo prospettico non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa. L'impresa è in grado di rimborsare i debiti da ristrutturare in 6 anni. Il valore così determinato è davvero critico: la mole di debiti rispetto alla capacità di rimborso è molto elevata. Occorre valutare, ad esempio, ulteriori stralci o allungamenti significativi del periodo di rimborso.
Disequilibrio economico a regime	Sono necessarie delle iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (interventi su processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni, cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese)

Segnalazione collegio sindacale

- Il nuovo articolo 25-octies del Codice invece prevede che l'organo di controllo societario segnali, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza per la composizione negoziata della crisi. La segnalazione deve essere adeguatamente motivata e contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate "ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407, cod. civ."

Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario – 15 settembre 2022

- L'uso dell'indicativo è sintomatico dell'esistenza di un vero e proprio dovere di segnalazione in presenza dei presupposti di crisi che l'organo di controllo è quindi chiamato a rilevare tempestivamente. Si tratta di un dovere che, come è intuitivo notare, si aggiunge e rafforza quell'obbligo di costituzione di adeguati assetti da parte dell'imprenditore, alla luce del novellato art. 2086 c.c. già cit. La sinergia tra le due disposizioni è evidente, posto che l'attribuzione all'organo di controllo — collegiale o singolo che sia — di un dovere di segnalazione in questa materia significa presidiare anche situazioni deficitarie, nelle quali gli adeguati assetti non siano stati costituiti o lo siano unicamente "sulla carta". È poi necessario ribadire la strumentalità della segnalazione rispetto alla reale attuazione del dovere posto sull'imprenditore dalla seconda parte dell'art. 2086 cit., corrispondente alla necessità di attivazione in vista dell'adozione — senza ritardo — di tutti gli strumenti più idonei offerti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità. La tempestiva segnalazione da parte dell'organo di controllo non è più motivo di esenzione da responsabilità (pur nella forma problematica e pro futuro che l'art. 14 c.c.i. aveva inizialmente prefigurato), prevedendosi che la stessa (unitamente alla perdurante vigilanza durante le trattative) sia valutata "ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 c.c.", con conseguenze che spetterà pertanto all'autorità giudiziaria volta a volta accertare. Si dovrà perciò ritenere che una segnalazione tardiva — fatta dai sindaci in un momento in cui il capitale è già stato perduto e la continuità compromessa, pur rappresentando comunque un dovere per l'organo di controllo, non possa avere degli effetti "deresponsabilizzanti".

- Il nuovo dovere di segnalazione si applica a tutti i collegi sindacali, al sindaco unico laddove nominato (nelle s.r.l. o cooperative a r.l.), nonché al Comitato di controllo o collegio di sorveglianza per le s.p.a. che abbiano adottato il sistema monistico. Non opera invece rispetto alle s.r.l. con solo revisore, posta la differenza testuale fra art. 25 octies e precedente art. 14 del c.c.i., che invece estendeva tali doveri di segnalazione anche a revisori e società di revisione.
- Una norma apparentemente isolata appare potenzialmente di grande rilevanza per i sindaci e per le stesse imprese: l'art. 25 decies c.c.i. prevede infatti che "le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti": si tratta di disposizione che, da un lato, introduce un dovere di segnalazione attiva in capo agli enti bancari e finanziari che, ove disatteso, potrebbe introdurre a nuove forme di responsabilizzazione degli stessi e, dall'altro, rende i sindaci i terminali di ulteriori notizie qualificate provenienti dal mondo bancario e creditizio in grado di far percepire immediatamente se la situazione finanziaria dell'impresa sta "precipitando", così come nel caso in cui oggetto di segnalazione fosse la revoca degli affidamenti, posto che in tal caso verrebbero alterate le fonti di finanziamento dell'impresa e il suo merito creditizio, evidenziandone uno stato di "asfissia" finanziaria se non di insolvenza vera e propria che dovrà, quindi, essere energicamente e²⁸ immediatamente affrontata dalla governance dell'impresa.

Continuità aziendale

- La continuità aziendale è connaturale all'intero sistema del diritto societario ai sensi dell'art.2423 bis c.c., rappresenta un principio generale alla base della redazione del bilancio.
- Procedura fondamentale sia per il revisore che deve esprimere un giudizio sul bilancio sia per il collegio sindacale che è l'organo deputato a vigilare sul rispetto della legalità. Il revisore, in linea generale, deve verificare l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte degli amministratori. L'art. 2423-bis c.c., al co. 1 n. 1, dispone che, all'atto della redazione del bilancio, la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Il principio contabile che disciplina, in chiave interpretativa della citata norma, l'utilizzo appropriato del postulato della continuità aziendale è l'OIC 11.
- La responsabilità della verifica dell'esistenza della continuità aziendale spetta agli amministratori

Principio di revisione 570

- Capacità dell'impresa a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. (IAS 1 e OIC 11)
- Indicatori economico-finanziari che possono dar luogo a dubbi sulla continuità:
 - Deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo;
 - Cash flow negativi;
 - Principali indicatori economico-finanziari negativi
 - Consistenti perdite operative;
 - Mancanza di continuità nella distribuzione dei dividendi;
 - Incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
 - Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
 - Cambiamento delle forme di pagamento concesse da fornitori;
 - Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di prodotti o per altri investimenti;

■ Indicatori gestionali:

- Perdita di membri della direzione con responsabilità strategica senza una loro sostituzione;
- Difficoltà con il personale

■ Altri indicatori:

- Contenziosi legali o regolamentari che in caso di soccombenza potrebbero essere non onorati dall'azienda;
- Politiche di governo o modifiche legislative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa

Aree di rischio

- L'ISA 315 prevede che la comprensione dell'impresa da parte del revisore sia effettuata tenendo conto di 6 aree fondamentali che possono dar luogo a rischi di errori significativi

- a livello di bilancio
- a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili e informativa

su cui basare la definizione e lo svolgimento di procedure conseguenti

- 1. **Obiettivi e strategie**
- 2. **Fattori esterni**
- 3. **Natura dell'impresa**
- 4. **Indicatori di *performance***
- 5. **Principi contabili**
- 6. **Controllo interno**

1. Obiettivi e strategie: per comprendere i possibili comportamenti dell'impresa generatori di rischi significativi, come nel caso in cui fossero perseguiti obiettivi irrealistici o non coerenti con le strategie aziendali. Gli obiettivi e le strategie aziendali sono realistici e perseguibili anche in costanza di crisi da COVID-19 o saranno oggetto di modifiche e/o integrazioni?

2. Fattori esterni: il settore di appartenenza dell'azienda può comportare di per sé alcuni rischi, ad esempio, derivanti dall'applicazione di specifiche norme di legge o regolamenti, oppure dai cambiamenti o dalla complessità del settore. Impatti Covid-19?

3. Natura dell'impresa: il revisore deve indagare la struttura di *governance* aziendale comprendendo lo stile della direzione e la capacità di implementare processi di identificazione e risposta ai rischi, deve avere conoscenza delle operazioni aziendali, dei contratti e delle politiche di prodotto, delle fonti di finanziamento dell'azienda.

4. Indicatori di *performance*: è importante la conoscenza degli indicatori di *performance* per poter comprendere il funzionamento aziendale, le possibilità dell'azienda di conseguire gli obiettivi prefissati, i controlli strategici e di gestione messi in atto.

5. Principi contabili: il revisore deve valutare come l'azienda ha provveduto ad applicare i principi contabili di riferimento per tenere in considerazione eventuali rischi derivanti da un'informativa finanziaria non corretta. Sono state implementate le normative e le deroghe Covid-19?

6. Controllo interno: la comprensione del controllo interno è fondamentale per il revisore perché permette di stabilire quale sia la capacità dell'impresa di attenuare i rischi significativi. Come il controllo interno sta fronteggiando i rischi Covid?

Sistema di controllo interno

- E' il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di *governance*, dalla direzione e da altro personale dell'impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo alla conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all'oggetto che la società si propone di conseguire (strategici), all'attendibilità dell'informativa finanziaria (reporting), all'efficacia e all'efficienza della sua attività operativa (operativi) ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili (compliance) - ISA Italia 315

- Sotto il profilo organizzativo il controllo interno è la funzione d'impresa che si occupa della gestione del rischio ed è costituito da direttive, procedure e prassi operative adottati dall'impresa al fine di assicurare il perseguimento ed il conseguimento degli scopi aziendali – strategici, operativi, reporting, conformità – attraverso adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi (norma di comportamento 3.5). La gestione del rischio aziendale rappresenta un processo che include l'ambiente di controllo, le attività di controllo, la valutazione dei rischi, il monitoraggio delle attività, i sistemi informativi
- Il controllo interno è un sistema articolato, unitario ed integrato che coinvolge il generale assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il coordinamento tra le sue componenti a seconda delle dimensioni e complessità dell'impresa

Adeguatezza ed efficacia del sistema di controllo interno

Chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale i quali devono essere costantemente monitorati e correttamente gestiti contribuendo in tal modo al «successo sostenibile della società» - creazione di valore a lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società- (Norma 3.5 CNDCEC, art. 6 Codice di corporate governance 2020)